https://www.avvocaturaefamiglia.com/

A PROPOSITO DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE C.D. SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI

L'Associazione Forense ***Avvocatura e Famiglia***, all'esito della sua apposita assemblea nazionale, ha reputato doveroso partecipare al dibattito pubblico sulla revisione costituzionale proposta dal Parlamento.

In un clima referendario già incandescente, con polarizzazioni identitarie e fervori ideologici, perciò fortemente divisivo, volendo privilegiare unicamente la libertà di pensiero fondata sulla razionalità tecnico-giuridica, secondo la tradizione laica del vaglio critico lontana da dogmi e fedi rivelate, il primo essenziale sforzo è quello di riassumere la Riforma nei suoi reali contenuti obiettivi, al fine di smascherare tutte le faziose rappresentazioni comunicative che finiscono per diffondere strumentali falsità.

Ciò premesso, onde agevolare al massimo l'analisi dell'effettiva volontà legislativa, secondo verità, queste sono le previsioni che la legge costituzionale proposta potrebbe introdurre rispetto al testo vigente della nostra Carta fondamentale:

1) al decimo comma dell'art. **87**, infine, le seguenti parole: …«*giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.*»;
2) al primo comma dell'art. **102**, infine, le seguenti parole: …« *, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.*»
3) mediante la sostituzione dell'art. **104**, secondo il seguente testuale tenore:

«*Art. 104. – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.*

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.»

4) mediante la sostituzione dell'art. **105**, secondo il seguente testuale tenore:

«*Art. 105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.*

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.

L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in

seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.»

5) al terzo comma dell'art. **106,** le seguenti modificazioni: *a*) dopo le parole « *della magistratura* » è inserita la seguente: « *giudicante* »; *b*) dopo le parole «*materie giuridiche*» sono inserite le seguenti: « *, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni.* »

6) al primo comma dell'art. **107**, le seguenti modificazioni: le parole «*del Consiglio*», sono sostituite dalle seguenti: «*del rispettivo Consiglio.*»

7) al primo comma dell'art. **110**, le seguenti modificazioni: le parole «*del Consiglio*», sono sostituite dalle seguenti: «*di ciascun Consiglio.*»

8) conclude l'intervento di revisione la disciplina transitoria (art. 8), affidata a due opportune previsioni programmatiche speculari, del seguente testuale tenore:

«*1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore*».

«*2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale*.»

* * ° * *

La legge, approvata in duplice lettura distanziata dai due rami del Parlamento a maggioranza semplice, ma non a maggioranza qualificata dei due terzi in seconda lettura, per la sua efficacia e promulgazione, come detto sarà sottoposta al vaglio popolare secondo il procedimento di revisione prescritto dalla Costituzione (il *referendum* è stato fissato per il prossimo 22 e 23 marzo 2026).

Ponendoci appunto in posizione scevra da ideologismi preconcetti, forzature o passioni di parte, fedeli al significato oggettivo delle parole e ai consolidati criteri ermeneutici, sul quale ognuno potrà calare le migliori riflessioni ponderate, come doveroso anche eticamente per ogni giurista, ***Avvocatura e Famiglia***, vuole in primo luogo, esprimere il proprio senso di sconcerto proprio per l'incongruo clima culturale, che sta emergendo nell'attesa del vaglio popolare, con prese di posizione che almeno nei toni paiono inopportune e persino esasperanti, da parte proprio di quanti sono in varia misura artefici diretti delle dinamiche di Giustizia maggiormente incise dagli effetti dell'eventuale approvazione definitiva della Riforma.

Non pare fuori luogo ricordare che il *referendum* popolare darà il proprio responso inappellabile, evento che mai dovrebbe essere vissuto con la logica di un vincitore e di un vinto, tanto più che la carta costituzionale è di tutti e non di alcuni.

Detto in altri termini, risulterà particolarmente grave il fatto secondo cui un potere dello Stato che esercita quotidianamente la sua peculiare funzione "*in nome del popolo italiano*", venga in ipotesi smentito proprio dal "*popolo italiano*"; pensare sempre all'oggi e mai al

domani costituisce ancora una volta errore denso di conseguenze istituzionali, e qui la delegittimazione risulterebbe davvero severa.

Ne discende che è la moderazione che deve prevalere, con particolare riferimento alle espressioni della magistratura requirente, della magistratura giudicante e dell'avvocatura, pur su posizioni non univoche in ognuna di tali componenti, quale virtuoso impegno funzionale ad un retto ed onesto confronto culturale e sociale.

Altro argomento atto a ripristinare il senso della discussione secondo verità, che è opportuno premettere, è quello secondo cui "*le carriere*" sarebbero già separate nei fatti e ciò poiché i passaggi dalla requirente alla giudicante, o al contrario, è evenienza trascurabile nel numero: l'affermazione è davvero ingannevole poiché **allo stato la carriera è unica - come sono identiche le guarentigie che la revisione costituzionale non intacca minimamente - , ma sono soltanto "*le funzioni*" separate**.

Giova a tal proposito ricordare e sottolineare che la carriera unica è un portato accentuatosi nel c.d. ventennio del secolo scorso, esattamente al momento dell'introduzione del codice di procedura penale (e del codice penale) del **1930**, secondo il quale modello - fortemente inquisitorio ed autoritario - il P.M. era la prima propaggine del giudice istruttore, il quale ultimo procedeva di norma alle indagini con l'incedere dell'istruzione formale, seppur tendenzialmente nei casi di maggior impegno, mentre il P.M. procedeva con la citazione diretta nei casi connotati da evidenza e semplicità (arresto in flagranza, confessione e simili), cioè secondo una stretta comunanza di esercizio delle funzioni di Giustizia (questione su cui si tornerà appena *infra*).

* * ◦ * *

Ciò detto, ovviamente, ***Avvocatura e Famiglia***, come si evince dallo Statuto che la governa, improntato a libertà e democraticità, rispetta e garantisce pienamente la libertà di coscienza e di pensiero di ognuno dei propri associati.

Nel merito, ha però raggiunto una serena conclusione, favorevole all'introduzione della Riforma nei termini e per le ragioni che seguono.

Si reputa, intanto, che vada fatto un primo discrimine fondamentale, cioè quello tra l'attività giurisdizionale esercitata nel settore penale (comprensivo della funzione di sorveglianza) e quella esercitata nel settore civile, estensivamente inteso, ovvero relativo a tutte le materie attribuite al giudice ordinario.

Come noto, l'accertamento dei fatti-reato è sul tema in parola decisivamente segnato dall'adozione del codice di procedura penale del **1988**, incentrato sul modello esterofilo c.d. "*accusatorio*" (con abrogazione del sistema di principi e funzioni anteriormente vigenti, come anche sopra cennati).

Ebbene, **la separazione netta tra il giudice e le parti che si contrappongono nella celebrazione del processo penale, di tutte le parti, è una naturale conseguenza fisiologica, cioè persino ovvia della scelta allora operata**, ma rimasta come in sospeso.

Venuta meno quella spiccata matrice "*inquisitoria*", del codice del 1930 appena sopra evidenziata, che esigeva intrinsecamente un comune ruolo sovrapponibile e fungibile, pur nell'espletamento di diverse funzioni, anche la conclusione giocoforza muta.

L'accertamento della verità, che costituisce l'inalienabile bene che il processo penale deve garantire, è oggi, invece, fondata su un dato qualitativo che anela autenticità assoluta: la terzietà e l'imparzialità del giudice chiamato a sancire la qualificazione delle umane condotte illecite e le eventuali conseguenze sanzionatorie.

Perseverare pertanto nell'accomunare personalmente, e/o attraverso strutture associative, e/o di interdipendenza in carriera, e/o in stretta correlazione di rappresentanza istituzionale, chi esercita le funzioni dell'accusa, ovviamente nell'interesse generale e nel rispetto della legge, a quelle di chi deve invece porsi in assoluta equidistanza dalle parti processuali, si reputa questione meritevole finalmente di essere sanata; a maggior ragione, in una condizione

generale definita dai più come fase tendenzialmente decadente della "qualità" dei risultati giurisdizionali; certo, si dirà, per una serie di ragioni diverse, ciò non di meno quale condizione che deve invertire la propria rotta una volta per tutte.

A questo punto, in genere, corre nel dibattito pubblico l'obiezione secondo cui i difensori delle parti private (indagato, imputato, parte offesa o parte civile), ed il magistrato requirente non hanno una condizione di parte paritetica o sovrapponibile, dalle quali il magistrato giudicante deve restare rigorosamente equidistante, o meglio terzo ed imparziale, come Costituzione stessa sancisce; e ciò poiché il P.M. sarebbe una "*parte processuale sui generis*" siccome doverosamente tenuto a svolgere indagini anche a favore dell'indagato o dell'imputato.

Intanto il P.M. è sempre e prima di tutto "***parte***", senza sé e senza ma!

Difatti, se di ciò si dovesse discettare risolutivamente, non v'è dubbio che un qualificativo "*sui generis*" varrebbe obiettivamente anche per il difensore, come varrebbe per l'Avvocatura dello Stato, o solo e sempre per esemplificare, per il Curatore speciale della persona incapace.

In punto però si trascura come all'eventuale omissione di quella "doverosa" attività obiettivamente ligia alla legge e perciò al suo radicale fondamento di ricerca della verità, non conseguono invero sanzioni processuali, neppure di forma e validità[1]; ma si trascura anche che l'impianto costituzionale è significativamente mutato con le modificazioni e le integrazioni apportate alla stessa Carta Costituzionale nel **1999**, con la quale riforma si diede ingresso al principio del "***giusto processo regolato dalla legge, che si svolge nel contraddittorio tra le parti davanti a un giudice terzo e imparziale***".

Questo esplicito rafforzamento del principio di imparzialità del giudice, invero già presente anche sul piano deontologico, da allora costituisce terreno di riflessione privilegiata, e la prova risiede nell'elaborazione, subito derivatane, di quel decisivo corollario secondo il quale **non deve essere garantita soltanto l'effettiva terzietà e imparzialità del giudice, ma anche la sua terzietà e imparzialità "*apparente*"**.

Principio certo correlato agli istituti dell'astensione e della ricusazione, con particolare riferimento alla astensione c.d. "facoltativa", che in realtà oggi è meglio qualificabile come "discrezionale"[2], sui quali temi si sono anche sviluppate previsioni di deontologia giudiziaria[3], dense di implicazioni univocamente significative.

Se ben si riflette, poi, se è vero come è vero che «***i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni***» (art. 107, comma 3°, Cost.), postulato fondamentale che rimarrà tale, da ciò non si è sinora ricavato soltanto il canone che ripudia la ricorrenza di un qualche ordine gerarchico (con moderata eccezione, guarda caso, proprio per l'ufficio del Pubblico Ministero), incidente sull'autonomia professionale di ogni singolo giudice, garantendone

---

[1] Si cfr., da ultimo, Cass., sez. VI pen., 7 ottobre 2025 n. 32938, in banca dati giurisprudenza *www.avvocaturaefamiglia.com* , che peraltro evoca il pari ed autonomo potere di indagine del difensore.

[2] In tema si v., tra l'altro, Cass., sez. un. civ., 26 marzo 2021 n. 8563, in banca dati *wki*; nonché, C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2023, I, p. 654; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2023, I, p. 153; e più in generale, con particolare riferimento all'onere di motivazione che grava sul magistrato, v. G. RUFFINI, *Giustizia, giurisdizione, processo*, in *Diritto processuale civile*, Bologna, 2023, I, p. 27; e F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2025, I, p. 47.

[3] Si cfr. ad esempio, S. CASSESE, *I codici di condotta*, in *Documenti giustizia*, 1994, p. 1372; A. PIZZORUSSO, *Il «codice etico» dei magistrati italiani*, in *Deontologia giudiziaria: il codice etico alla prova dei primi dieci anni* (a cura di) ASCHETTINO, BIFULCO, EPINEUSE, SABATO, Napoli, 2006, p. 51; G. SCARSELLI, *Il giudice, tra principi deontologici e regole comportamentali*, in *Foro it.*, 2010, V, c. 274; L. FERRAJOLI, *Dieci regole di deontologia giudiziaria, conseguenti alla natura cognitiva della giurisdizione*, in *L'etica giudiziaria* (a cura di) LATTANZI, CIRIELLO, DI MARZIO, GRASSO, LEMBO, Roma, 2022, p. 25; M. FASAN, *Essere o apparire? L'imparzialità dei magistrati tra questioni irrisolte e nuove sfide nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE on-line*, 2024, p. 1657.

anche l'indipendenza interna all'ordine giudiziario, bensì anche la ripulsa del "*carrierismo*" e di tutte le prassi che lo possano alimentare, proprio al momento stesso delle valutazioni di professionalità, degli avanzamenti nello *status* dei magistrati, nel conferimento degli uffici direttivi e simili.

Nonostante si abbiano ben presenti le trasformazioni del quadro originario dell'ordinamento giudiziario, susseguitesi nel tempo, è pacifico nell'elaborazione del pensiero di settore, come l'introduzione del principio dei ruoli aperti e la nascita delle correnti associative all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati (che per quanto si voglia esaltarne la funzione rappresentativa di categoria, si fonda sull'esercizio di una libertà fondamentale ma pur sempre "privata", secondo l'art. 18 della Costituzione), hanno finito sì per disegnare un ruolo sociale maggiormente consapevole, emancipatosi dal semplice sentire che anteriormente accomunava un corpo tecnico-amministrativo, tuttavia con nuove ambiguità e derive. Difatti, l'associazionismo ha favorito la partecipazione e il pluralismo, ma al tempo stesso è divenuto progressivamente terreno di antagonismi e competizione interna ed esterna, di carrierismo, ed infine di sostanziale politicizzazione, parallela dell'autogoverno, sino a che le degenerazioni[4] correntizie sono esplose *coram populo*.

L'evidenza marchiana è d'altro canto attestata dallo stesso Codice etico formato dall'Associazione Nazionale dei Magistrati nel 1994 e validato dal C.S.M.[5], poi rivisto nel tempo, alla luce, in particolare, ai fini specifici che qui ci riguardano, delle previsioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13, che per motivi di spazio non possono trascriversi, ma che sono facilmente rinvenibili anche sui siti istituzionali: **quelle parole sono come pietre e hanno l'effetto persino del "brivido" culturale, per la chiarezza e l'alto significato, purtroppo smentito nei fatti e comunque non realizzato**.

Troppi magistrati, non partecipi dell'associazione o delle correnti che la compongono, non hanno ricevuto equamine riconoscimento corrispondente al valore maturato professionalmente, ottenendo invece giustizia presso le sedi giurisdizionali amministrative, con smentita dell'organo di autogoverno che doveva da tempo interrogare tutte le coscienze; valutazioni periodiche sostanzialmente positive in automatismo; proscioglimenti disciplinari di massa, anche di fronte a fatti a dir poco imbarazzanti.

E' a questo profondo male, fonte di pericoli *de futuro* siccome finisce per frapporsi alla realizzazione, o comunque al ripristino, di un sistema che abbia a cuore il senso di Giustizia autentico, che il popolo italiano è chiamato a porre il rimedio proposto dalla Riforma.

* * ◦ * *

Passando ora al nostro settore di elezione, è chiaro che l'accertamento e la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei singoli in sede civile, pur mutuando tutti tali connotati basilari, merita qualche parola in più, pur nei peculiari limiti di questo Editoriale.

Secondo la più accreditata dottrina processual-civilistica, fatta propria dal vigente codice di rito come anche adeguato al dettato costituzionale e convenzionale (pur con i limiti derivanti dalle manipolazioni integrative e modificative che nel corso degli anni si sono succedute disarmonicamente, invero con ritmo incessante e sempre sull'erroneo presupposto che i mali di questo settore della Giustizia dipendano esclusivamente dalle regole dell'incedere processuale, piuttosto che dall'organizzazione strutturale secondo criteri di efficienza), il processo costituisce lo strumento funzionale volto a dare al titolare del

[4] Si cfr., tra altri, M. VOLPI, *Le correnti della magistratura: origini, ragioni ideali, degenerazioni*, in *Rivista AIC*, 2020, p. 355; U. SCARPELLI, *Modelli di giudice*, in *Lo Stato*, 2023, p. 195.

[5] Si cfr., tra altri, G. IZZO, *Sulla crisi applicativa del codice etico dei magistrati*, in *Documenti giustizia*, 1996, 2207; V. MELE, *Codice etico per i magistrati: comportamenti e indipendenza*, in *Documenti giustizia*, 1997, p. 1237; G. LUCCIOLI, *Etica e deontologia nella professione del magistrato*, in *Giustizia insieme.it*, 31 gennaio 2025.

diritto "***tutto quello e proprio quello***" che ha diritto di conseguire[6], avvicinando la verità processuale a quella sostanziale, sino a raggiungere il risultato della cosa giudicata da attuare.

Come noto, questo postulato di civiltà, massimamente condiviso, **si basa su precisi ruoli attivi e di adeguatezza**, sintenticamente così teorizzati:

a) il processo è il luogo in cui il diritto sostanziale si trasforma in diritto processuale, e la verità processuale è il risultato di questa "giurisdizione", intesa come attuazione della legge nella soluzione dei conflitti intersoggettivi, tesa appunto alla realizzazione della giustizia sostanziale;

b) la verità non è un valore astratto, ma deve essere funzionale al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale: in una parola, il processo deve garantire l'effettività della tutela giuridica;

c) dovere primo del giudice è quello di provvedere sulle domande delle parti, facendo tutto il necessario per accertare i fatti nel caso concreto;

d) le prove e il libero convincimento del giudice sono i cardini tesi funzionalmente al raggiungimento della massima vicinanza possibile alla realtà dei fatti;

e) è su questa tavola di valori giuridici millenari, coesistenti ed intrinsecamente legati tra loro, che in tutti i modelli processuali, anche quelli di c.d. tutela differenziata (quale è oggi il suo massimo modello, costituito proprio dal rito unitario per la tutela della persona e delle relazioni familiari, introdotto dalla Riforma Cartabia nel **2022**, con il nuovo Titolo IV-*BIS*, aggiunto al Libro II° del c.p.c.) che **si impone il principio di portata generale a cardine della dinamica giurisdizionale in ogni forma celebrata, costituito dalla garanzia del contraddittorio, che incarna il nucleo indefettibile del diritto di difesa di ogni parte legittimata che agisce in giudizio, diritto costituzionalmente presidiato ed al contempo acclamato quale diritto fondamentale dell'uomo**.

Se di ciò non è dato razionalmente dubitare, ***Avvocatura e Famiglia*** reputa che ogni artefice di questa delicata e complessa dinamica processuale non possa mancare al proprio ruolo attivo, adeguato ed efficiente, confrontandosi in giudizio con le altre parti.

Mancare a questo ruolo significa semplicemente minare la bontà del risultato del giudizio.

Ecco allora che emerge il magistrato requirente anche nel settore giurisdizionale civile, proprio a fronte del ruolo che nel citato rito unitario gli attribuisce la Riforma del 2022.

Se solo si considerano i disposti di cui ai novelli artt. 473-*bis*.3 e 473-*bis*.13 c.p.c., a voler tacere d'altro, **ci si rende conto a piene mani del ruolo dinamico che l'ordinamento esige e si attende dal P.M. anche nel settore civile: un ruolo attivo e secondo poteri di straordinario spessore ed efficacia**[7].

Giova peraltro rimarcare come lo stesso rito unitario va oltre, aggiungendo pregnanti doveri di contenuto anche etico, tra i quali, coerentemente, quello di verità, completezza e lealtà.

Tutti questi temi nel dibattito pubblico oggetto di questo Editoriale non compaiono o vengono mistificati retoricamente, nonostante che per il magistrato requirente si tratti di massiva presenza anche nei procedimenti civili, stando anche solo al dato numerico dei ruoli civili di settore. A non diversa conclusione si giunge sul piano "qualitativo", stante la straordinaria importanza che assume la maggior parte di queste controversie nell'interesse generale.

In conclusione, l'opera di Giustizia concreta abbisogna, come un "assetato nell'arido deserto", anche dell'acqua che il P.M. può e deve portare nell'aula del giudice, ove si incarna il confronto processuale in contraddittorio con le altre parti, senza sovrapposizioni e confusioni equivoche con il ruolo del giudice, al quale ultimo soltanto compete invece la

---

[6] G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1980.

[7] Cfr., AA.VV., *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie*, *Commento ragionato*, (a cura di) R. DONZELLI e G. SAVI, Milano, 2023 p. 44, e 120.

dirimente funzione di districare ragioni e torti, in posizione di assoluta equidistanza, sotto ogni profilo, da chi agisce in giudizio; ed è proprio nelle sedi di giustizia minorile che il pericolo di equivocità delle funzioni si pone ancor più severamente che altrove; prova ne sia il fatto che la gran parte dei passaggi dalla funzione requirente a quella giudicante o nel percorso contrario, è in questo settore che si presenta come statisticamente più frequente.

* * ◦ * *

Prima di concludere, meritano un cenno le disposizioni che revisionano la composizione del duplice Consiglio Superiore della Magistratura (requirente e giudicante) e dell'Alta Corte di disciplina, la cui fondamentale caratteristica si adagia sul casuale sorteggio delle nomine, mantenendo però le attuali proporzioni; perplessità varie si sono già manifestate.

Ovviamente, ogni buon proposito sconta sempre un prezzo: se la bagarre elettorale sino ad oggi vista, con tutte le sue interconnessioni ed interrelazioni di interessi, ha prodotto i risultati negativi emersi appunto pubblicamente, sulla quale realtà si radica la ragione profonda della revisione costituzionale proposta, la soluzione non è di per sé contraria ai valori fondamentali del nostro ordinamento (e non è neppure nuova o estranea).

Si reputa, invece, apprezzabile che anche i magistrati che legittimamente non hanno mai voluto "compromettersi" in vincoli associativi o correntizi, siano partecipi alla pari, e possano esercitare il potere giudiziario del quale sono parte integrante; si badi, ogni magistrato esercita quel fondamentale potere a vita (salve evenienze eccezionali), come nessun altro organo degli altri fondamentali poteri dello Stato.

Le molte cautele che la Riforma adotta sembrano poter allora tranquillizzare sulla qualità di ognuno dei componenti dei nuovi organi, sol che si consideri come i requisiti qualitativi, professionali e di esperienza sono davvero stringenti, peraltro in sostanza comuni anche a quelli di nomina da parte del Parlamento e da parte del Presidente della Repubblica (frazioni minoritarie); in buona sostanza, non sembra esagerato dire che ci troviamo al cospetto del massimo livello di una platea numericamente limitata; le incompatibilità, la durata temporale e l'unicità del mandato espletato dai futuri componenti stessi sono tutti elementi univoci che completano un quadro in astratto obiettivamente virtuoso.

Si aggiunga che per il nuovo processo disciplinare a carico dei magistrati le garanzie per l'incolpato risulteranno decisamente maggiori rispetto all'attualità, aggiungendosi un duplice grado di merito (primo grado e appello), di fronte a collegi diversamente composti, della stessa Alta Corte che perciò vedrà una struttura complessa e numericamente importante, cui si aggiunge la garanzia generale dell'impugnazione di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (secondo la fondamentale previsione costituzionalmente presidiata).

Tanto sembra fugare le preoccupate prospettive funeste diffusesi sui *mass media*, ad opera principale di esponenti dell'A.N.M.

* * ◦ * *

Con questi motivati auspici, pur sinteticamente esposti (riservando comunque maggiore approfondimento e confronto nei futuri eventi programmati), che ***Avvocatura e Famiglia***, manifesta il proprio razionale e sereno convincimento per l'approvazione definitiva della Riforma di revisione costituzionale licenziata dal Parlamento.

Associazione forense
Avvocatura e Famiglia
Il Presidente:
Avv. *Giancarlo Savi*